

COMPORAMENTO DELL'INCOLPATO – RILEVANZA AI FINI DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Il comportamento pienamente collaborativo dell'incolpato con l'Organo disciplinare nelle fasi pre – procedimentale, istruttoria e dibattimentale, l'interesse dimostrato verso una celere definizione del procedimento disciplinare, la contenuta gravità dei fatti e delle relative colpe, l'assenza di dolo, la buona fede e l'assenza di precedenti disciplinari rilevano ai fini dell'irrogazione della sanzione nella misura attenuata.

(In applicazione del principio di cui in massima all'incolpato, riconosciuto responsabile della violazione dell'art. 68 comma 1 CDF, è stata irrogata la sanzione della censura).

CDD Napoli, Dec. n. 1 del 13.1.2021 – Pres. Est. Supino